

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 264/31/2011**

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Bo. Ca. e Va. Na. proponevano distinte opposizioni avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Usmate Velate per omessa dichiarazione a fini Ici di terreni edificabili aventi destinazione nel PRG ad aree per spazi pubblici parco, gioco e sport a livello comunale valutati in € 51,65 al mq.

I ricorrenti deducevano il difetto di motivazione degli atti non essendo stato allegato in violazione dell'art.7 dello Statuto del contribuente la delibera consiliare con la quale erano stati definiti i valori minimi; l'inapplicabilità delle sanzioni essendo stata messa solo successivamente al corrente delle variazioni di rendita e comunque non essendo stato mai comunicato nelle forme di legge la nuova attribuzione; l'inedificabilità dell'area che in quanto rientrante in zona di verde pubblico - non poteva essere qualificata come fabbricabile e quindi costituire presupposto dell'ICI.

Concludevano pertanto per l'annullamento degli avvisi impugnati.

Resisteva il Comune con controdeduzioni

I ricorsi preliminarmente riuniti per connessione sono fondati.

Va premesso che gli avvisi di accertamento impugnati non incontrano i vizi denunciati per mancata allegazione della delibera comunale presupposta ai valori applicati.

La delibera costituisce infatti atto normativo - regolamentare che rientra nella conoscenza legale del contribuente (Cass. 11445/2010) sui cui dati minimi sono stati applicati i criteri stabiliti dal Dlgs 504/92 e recuperata la differenza calcolata su altri avvisi pur essi noti al medesimo contribuente perché a quegli notificati e dunque messo in grado attraverso le dovute comparazioni di esercitare il proprio diritto di difesa validamente opponendo la pretesa fiscale che sul punto motivazionale non tollera dunque censure di sorta.

È nel merito invece che le ragioni dell'ente impositore - che ha qualificato le aree di cui si discute come edificabili - non possono trovare conferma.

Invero in tema di ICI è stato affermato con giurisprudenza consolidata sul punto - che una area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione per cui il possesso non può essere considerato presupposto per l'imposta in questione (ex multis Cass. 25672/08, Cass. 5737/010, 13354/010).

Né sembra rilevare il precedente di legittimità citato dall'Amministrazione (Cass.10247/010) che al di là della singolarità - pertiene a diversa fattispecie espropriativa relativa a territorio finalizzato ad accogliere attrezzature collettive e culturali.

I ricorsi vanno pertanto accolti, annullati gli accertamenti impugnati e condannato il Comune resistente a rifondere le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1500,00 (di cui € 1200,00 per onorario)

### **PQM**

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli avvisi di accertamenti impugnati. Condanna il Comune di Usmate Velate a rifondere le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1500,00